

Analisi della V.I.A “ex post” presentata dalla RWM Italia spa per il Progetto “Nuovo Campo Prove R140 e Nuovi Reparti R200 e R210” in loc. San Marco in agro di Iglesias (SU)

Principi Generali non considerati

Riportiamo un elenco dei principi generali non considerati nello studio:

a. La Corte Costituzionale con sentenza n. 209 del 2011 ha affermato che la VIA ex post, cioè svolta in occasione del rinnovo della autorizzazione o concessione di un progetto od opera che in precedenza non aveva avuto la VIA, deve essere effettuata sempre **sull'intera opera o attività e non solo sulla parte eventualmente modificata del progetto od opera.**

b. il livello della progettazione nella VIA segue i livelli della progettazione introdotti dall'art. 23 del Codice degli Appalti, in base al quale la progettazione in materia di lavori pubblici si articola in tre livelli:

i. progetto di fattibilità tecnica ed economica, ex art. 23, commi 5 e 6 D.Lgs. 50/2016; ii. progetto definitivo, ex art. 23, comma 7 D.Lgs. 50/2016; iii progetto esecutivo ex art. 23, comma 8 D.Lgs. 50/2016). **Per la procedura di VIA il livello informativo e di dettaglio dei progetti è almeno equivalente a quello del progetto di fattibilità tecnico-economica ed il livello informativo e di dettaglio deve comunque essere tale da consentire la compiuta valutazione degli impatti ambientali.**

La definizione di progetto di fattibilità tecnico-economica ex D.Lgs. 50/2016, art.5, comma 1, lettera g è: «la realizzazione di lavori di costruzione o di altri impianti od opere e di altri interventi sull'ambiente naturale o sul paesaggio, compresi quelli destinati allo sfruttamento delle risorse del suolo. Ai fini del rilascio del provvedimento di VIA gli elaborati progettuali presentati dal proponente sono predisposti con un livello informativo e di dettaglio almeno equivalente a quello del progetto di fattibilità come definito dall'articolo 23, commi 5 e

6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, o comunque con un livello tale da consentire la compiuta valutazione degli impatti ambientali in conformità con quanto definito in esito alla procedura di cui all'articolo 20»

c. Il D.Lgs. 152/2006, all' art.22. definisce lo i contenuti minimi assieme alle indicazioni dell'Allegato VII del D.Lgs. 152/06. Inoltre lo Studio di impatto ambientale (articolo così sostituito dall'art. 11 del d.lgs. n. 104 del 2017) a seguito del recepimento della Direttiva VIA 2014/52/UE e in attuazione di quanto previsto dal comma 4 dall'art. 25 del D.Lgs. 104/2017 deve seguire le Norme tecniche SNPA per la redazione degli studi di impatto ambientale 28/2020 che integrano l'articolo 22 e l'Allegato VII (del D.Lgs152/2006).

«1. Lo studio di impatto ambientale è predisposto dal proponente secondo le indicazioni e i contenuti di cui all'allegato VII alla parte seconda del presente decreto, sulla base del parere espresso dall'autorità competente a seguito della fase di consultazione sulla definizione dei contenuti di cui all'articolo 21, qualora attivata.

2. Sono a carico del proponente i costi per la redazione dello studio di impatto ambientale e di tutti i documenti elaborati nelle varie fasi del procedimento.

3. Lo studio di impatto ambientale contiene almeno le seguenti informazioni:

a) una descrizione del progetto, comprendente informazioni relative alla sua ubicazione e concezione, alle sue dimensioni e ad altre sue caratteristiche pertinenti;

b) una descrizione dei probabili effetti significativi del progetto sull'ambiente, sia in fase di realizzazione che in fase di esercizio e di dismissione;

c) una descrizione delle misure previste per evitare, prevenire o ridurre e, possibilmente, compensare i probabili impatti ambientali significativi e negativi;

d) una descrizione delle alternative ragionevoli prese in esame dal proponente, adeguate al progetto ed alle sue caratteristiche specifiche, compresa l'alternativa zero, con indicazione delle ragioni principali alla base dell'opzione scelta, prendendo in considerazione gli impatti ambientali;

e) il progetto di monitoraggio dei potenziali impatti ambientali significativi e negativi derivanti dalla realizzazione e dall'esercizio del progetto, che include le responsabilità e le risorse necessarie per la realizzazione e la gestione del monitoraggio;

f) qualsiasi informazione supplementare di cui all'allegato VII relativa alle caratteristiche peculiari di un progetto specifico o di una tipologia di progetto e dei fattori ambientali che possono subire un pregiudizio.

4. Allo studio di impatto ambientale deve essere allegata una sintesi non tecnica delle informazioni di cui al comma 3, predisposta al fine di consentirne un'agevole comprensione da parte del pubblico ed un'agevole riproduzione.

5. Per garantire la completezza e la qualità dello studio di impatto ambientale e degli altri elaborati necessari per l'espletamento della fase di valutazione, il proponente:

a) tiene conto delle conoscenze e dei metodi di valutazione disponibili derivanti da altre valutazioni pertinenti effettuate in conformità della legislazione europea, nazionale o regionale, anche al fine di evitare duplicazioni di valutazioni;

b) ha facoltà di accedere ai dati e alle pertinenti informazioni disponibili presso le pubbliche amministrazioni, secondo quanto disposto dalle normative vigenti in materia;

c) cura che la documentazione sia elaborata da esperti con competenze e professionalità specifiche nelle materie afferenti alla valutazione ambientale, e che l'esattezza complessiva della stessa sia attestata da professionisti iscritti agli albi professionali.»

Secondo le linee guida SNPA il progetto deve essere sviluppato e presentato con un grado di approfondimento delle informazioni equivalente a quello del progetto di fattibilità, così come definito dal D.Lgs. 50/2016, art. 23, commi 5 e 6.

La descrizione del progetto è finalizzata alla conoscenza esaustiva dell'intervento (principale ed eventuali opere connesse) e alla **descrizione delle caratteristiche fisiche e funzionali dello stesso, delle fasi di cantiere, di esercizio e di eventuale dismissione**, che **potrebbero produrre modificazioni ambientali nell'area di sito e nell'area vasta**.

Inoltre, la descrizione deve comprendere anche gli spazi aperti e/o di risulta tra l'intervento principale e le opere connesse. Deve essere fornito il **bilancio delle terre e rocce da scavo e gli esiti della loro caratterizzazione e destinazione** secondo le indicazioni della normativa vigente.

Nel **caso di interventi impiantistici la descrizione del progetto deve caratterizzare le principali fasi di funzionamento del processo produttivo e l'applicazione delle migliori tecnologie disponibili (BAT)**. A questo si aggiunge che

valutazione **vanno perlomeno indicati i rischi degli incidenti**. In questo il riferimento normativo che regola i lavori all'interno di ambienti confinati in cui possono essere presenti agenti chimici asfissianti, tossici o infiammabili è costituito essenzialmente dal D.Lgs. 81/2008, in particolare:

- titolo I “Principi comuni”
- titolo III “Uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale”
- titolo IX “sostanze pericolose”
- titolo XI “atmosfera esplosive”
- gli aspetti più specifici sono affrontati nel Titolo II nell'art. 66 “Lavori in ambienti sospetti di inquinamento” che stabilisce il divieto di “accesso per i lavoratori in pozzi neri, fogne, camini, fosse, gallerie e in generale in ambienti e recipienti, condutture, caldaie e simili, ove sia possibile il rilascio di gas deleteri, senza che sia stata previamente accertata l'assenza di pericolo, ovvero senza previo risanamento dell'atmosfera mediante ventilazione o altri mezzi idonei”, e nell'allegato IV “Requisiti dei luoghi di lavoro” capo 3 “Vasche, canalizzazioni, tubazioni, serbatoi, recipienti, silos” .

Analisi degli impatti ambientali

Lo stabilimento di Domusnovas- Iglesias della RWM Italia spa è un'industria chimica integrata che produce esplosivi, come accertato dalla sentenza del Consiglio di Stato 7490/2021 del 10.11.2021.

Nello studio di impatto ambientale non sono specificati:

1. I recettori sensibili e la loro tipologia: recettori per gli impatti sociali, economici e sulla salute.
2. Lo stato preliminare (o baseline conditions) precedente ai lavori. La valutazione degli impatti indica la differenza tra questo stato iniziale e quello modificato.
3. Le modifiche ai recettori dovuti alle attività, in particolare la produzione (che include rumore e vibrazioni, emissioni in atmosfera, produzione di rifiuti, prelievo di acqua e acque reflue), la logistica (che include traffico, rumore, inquinamento atmosferico, rischio di incidente dovuto al trasporti di materiale pericoloso), gli impatti del campo prove come polveri, rumore, vibrazioni, produzione di polveri ed inquinanti e loro ricaduta.
4. La lista dei mammiferi, degli uccelli, dei rettili e degli anfibi, presenti (per habitat): infatti non c'è alcuna check-list, e non sono riportate le specie inserite in Liste Rosse internazionali,

nazionali e regionali. La lista dell'avifauna migratrici e stanziale con gli habitat nei quali si trovano le specie. Come è noto rumore vibrazioni e polveri influenzano la presenza e le aree di passaggio dei migratori.

5. Gli habitat presenti e le incidenze su specie ed habitat individuati. L'azienda si trova a circa 350 m. di distanza dal Sito di Importanza Comunitaria, "Monte Linas Marganai", TB041111SIC, (da una verifica sul geoportale la distanza è di 349 m).
6. La verifica della compatibilità idraulica e del rischio idraulico e geomorfologico, in particolare per l'area dello stabilimento interna alla fascia di rispetto di 150 metri dal rio Gutturu Mannu; e la verifica del rischio idraulico per la parte dello stabilimento all'interno dell'area soggetta a vincolo idrogeologico ai sensi dell'art. 1 del R.D.L. 3267/1923.
7. La valutazione di impatto sulla salute pubblica, in particolare dovuta alla ricaduti degli inquinanti.
8. Essendo l'impianto funzionante la valutazione della presenza di acqua sui suoli e sui sedimenti potrebbe essere fatta come monitoraggio dell'impatto delle attività e del flusso di inquinanti proveniente dallo stabilimento.
9. La descrizione delle due tipologie di impatto cumulativo (quello diretto e quello indiretto) definendo se l'impianto in progetto possa produrre l'uno o l'altro o entrambi e valutando quali siano gli impatti che hanno carattere cumulativo.
10. Le misure di ripristino della vegetazione rimossa soggetta al vincolo boschivo (artt. 142 co., lett b) e co. 1 lett. C).
11. Le misure di mitigazione per la riduzione di polveri e inquinanti atmosferici, rumore e vibrazioni. Per una efficace riduzione di questi la fascia minima di vegetazione arborea arbustiva intorno allo stabilimento dovrebbe avere una larghezza minima di 15 metri ed una altezza minima di 3 m¹.

¹ Chen X, Pei T, Zhou Z, Teng M, He L, Luo M, & Liu X (2015). Efficiency differences of roadside greenbelts with three configurations in removing coarse particles (PM10): A street scale investigation in Wuhan, China. *Urban Forestry & Urban Greening*, 14(2), 354–360. 10.1016/j.ufug.2015.02.013.

Brantley HL, Hagler GSW, J. Deshmukh P, & Baldauf RW. (2014). Field assessment of the effects of roadside vegetation on near-road black carbon and particulate matter. *Science of The Total Environment*, 468–469, 120–129. 10.1016/j.scitotenv.2013.08.001

Fantozzi F, Monaci F, Blanus T, & Bargagli R (2015a). Spatio-temporal variations of ozone and nitrogen dioxide concentrations under urban trees and in a nearby open area. *Urban Climate*, 12(2), 119–127. 10.1016/j.uclim.2015.02.001

Lee ES, Ranasinghe DR, Ahangar FE, Amini S, Mara S, Choi W, et al. (2018). Field evaluation of vegetation and noise barriers for mitigation of near-freeway air pollution under variable wind conditions. *Atmospheric Environment*, 175, 92–99. 10.1016/j.atmosenv.2017.11.060

Lin M-Y, Hagler G, Baldauf R, Isakov V, Lin H-Y, & Khlystov A (2016). The effects of vegetation barriers on near-road ultrafine particle number and carbon monoxide concentrations. *Science of The Total Environment*, 553, 372–379. 10.1016/j.scitotenv.2016.02.035

12. Le misure di compensazione degli impatti residui², in particolare su habitat e vegetazione, con particolare attenzione al disturbo e alle incidenze su habitat e specie di interesse comunitario³.

Petroff A, Mailliat A, Amielh M, & Anselmet F (2008). Aerosol dry deposition on vegetative canopies. Part II: A new modelling approach and applications. *Atmospheric Environment*, 42(16), 3654–3683. 10.1016/j.atmosenv.2007.12.060

Tong Z, Whitlow TH, MacRae PF, Landers AJ, & Harada Y (2015). Quantifying the effect of vegetation on near-road air quality using brief campaigns. *Environmental Pollution*, 201, 141–149. 10.1016/j.envpol.2015.02.026

Tiwary A, Morvan HP, & Colls JJ (2006). Modelling the size-dependent collection efficiency of hedgerows for ambient aerosols. *Journal of Aerosol Science*, 37(8), 990–1015. 10.1016/j.jaerosci.2005.07.004

² Blicharska, M.; Hedblom, M.; Josefsson, J.; Widenfalk, O.; Ranius, T.; Öckinger, E.; Widenfalk, L.A. (2022). Operationalisation of ecological compensation—Obstacles and ways forward. *J. Environ. Manag.* 2022, 304, 114277, <https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2021.114277>

³ Guidance document on Article 6(4) of the 'Habitats Directive' 92/43/EEC. CLARIFICATION OF THE CONCEPTS OF: ALTERNATIVE SOLUTIONS, IMPERATIVE REASONS OF OVERRIDING PUBLIC INTEREST, COMPENSATORY MEASURES, OVERALL COHERENCE, OPINION OF THE COMMISSION. https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/art6/new_guidance_art6_4_en.pdf